



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 – 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 06/11/2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/02/2018

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento	4
Articolo 2 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 3- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	4
Articolo 4- Efficacia temporale dei regolamenti tributari	4
Articolo 5 - Informazioni del contribuente	5
Articolo 6– Conoscenza degli atti e semplificazione	5
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti	6
Articolo 8- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	6
Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	6
Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale	6
Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	7
Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	7
Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	7
Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	8
Articolo 15- Documenti di prassi	8
Articolo 16- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	8
TITOLO I - DIRITTO DI INTERPELLO	8
Articolo 17 – Oggetto	8
Articolo 18 – Ambito di applicazione e definizione	9
Articolo 19 –Tipologie di interpello	9
Articolo 20 –Soggetti legittimati	9
Articolo 21 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze	9
Articolo 22 – Inammissibilità delle istanze	10
Articolo 23 – Contributo per la presentazione di taluni istanze.	10
Articolo 24 – Procedura ed effetti	10
TITOLO II - RAVVEDIMENTO OPEROSO	11
Articolo 25 – Modalità applicative del ravvedimento operoso	11
Articolo 26 – Ravvedimento operoso parziale	12
TITOLO III - AVVISO BONARIO	13
Articolo 27 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie	13
TITOLO IV – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	13
Articolo 28 – Contraddittorio	13
TITOLO V - ACQUIESCENZA	15
Articolo 29 – Ambito di applicazione	15
TITOLO VI - AUTOTUTELA	16
Articolo 30 – Oggetto e scopo dell'autotutela	16

Articolo 31 – Richiesta del contribuente	16
Articolo 32 – Rinuncia all'imposizione	16
Articolo 33 – Revoca dell'atto amministrativo	17
Articolo 34 – Criteri di priorità.....	17
Articolo 35 – Conclusione del procedimento di riesame	17
Articolo 36 – Autotutela in pendenza di giudizio.....	17
Articolo 37 - Autotutela facoltativa	17
TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
Articolo 38 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione.....	18
Articolo 39 - Ambito di applicazione	18
Articolo 40 - Criteri generali	19
Articolo 41 – Rapporti con il contraddittorio preventivo	19
Articolo 42 – Svolgimento del contraddittorio	19
Articolo 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	19
Articolo 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	20
Articolo 45- Conclusione del procedimento	21
Articolo 46 - Effetti della definizione	22
Articolo 47 - Riduzione della sanzione	22
TITOLO VIII - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	22
Articolo 48 – Ambito di applicazione	22
Articolo 49 - Procedimento e modalità di perfezionamento	23
TITOLO IX – DEFINIZIONI AGEVOLATE STRAORDINARIE	23
Articolo 50 – Definizioni agevolate straordinarie	23
TITOLO X – CESSIONE DEI CREDITI.....	24
Articolo 51 – Cessione dei crediti.....	24
TITOLO XI – ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE	24
Articolo 52 - Domiciliazione bancaria	24
Articolo 53 – Baratto amministrativo.....	25
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Articolo 54 – Norme di rinvio.....	25
Articolo 55 – Abrogazioni.....	25
Articolo 56 – Entrata in vigore.....	25
 Allegato 1 – Modulo compensazione	 26
Allegato 2 – Modulo accollo	27
Allegato 3 – Modulo Interpello	28

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi della normativa vigente disciplina l'applicazione degli strumenti previsti a livello normativo per ridurre l'attività di contenzioso nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, uniformandosi al principio di collaborazione tra le parti del rapporto tributario, quali l'autotutela, l'accertamento con adesione, il ravvedimento operoso, la conciliazione giudiziale, il contraddittorio preventivo e il diritto di interpello.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in generale e tributaria in particolare nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 e con riferimento anche alla riforma del processo tributario intervenuta con la Legge n. 130/2022 che ha modificato il D.Lgs. n. 546/1992 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa e più precisamente con riferimento a:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti
 - rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alla società in house che eventualmente gestisce i tributi comunali.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 3- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4- Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. I regolamenti relativi alle entrate locali hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento se approvati entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione o, se tale termine è anteriore, entro il termine stabilito per il servizio di gestione rifiuti urbani (approvazione PEF, tariffe e scadenze TARI).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative come sopra precisato, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e

per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato preceduto, se dovuto, da apposito schema di atto ai fini dell'avvio del contraddittorio preventivo. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati salvo le proroghe previste dalla legge. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.
4. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 5 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.
3. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato per quanto possibile alle seguenti modalità operative:
 - ☆ apertura di sportelli in determinati giorni ed orari;
 - ☆ realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale;
 - ☆ affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - ☆ distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - ☆ circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - ☆ note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - ☆ consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - ☆ interpello;
 - ☆ comunicati stampa e via internet.
4. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. Gli stessi atti sono visionabili nel sito internet dell'ente.
5. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali o loro delegati.

Articolo 6- Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, ove attivati, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il

contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
4. Sugli atti di accertamento esecutivo, con riferimento agli interessi applicati, occorrerà indicare la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

Articolo 8- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale – allegato 1, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale – allegato 2. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Con riferimento alla gestione del procedimento amministrativo di verifica fiscale, si sottende la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, anche con l'obiettivo di evitare lo spreco di risorse per l'accertamento di vicende già definite e cristallizzate.
2. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
3. In particolare, ai sensi del precedente comma 2, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.
4. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, quali circolari o risoluzioni ministeriali e istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale

senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali).

Articolo 15- Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) pubblicazione di documenti informativi e documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale;
 - f) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 16- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 17 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto del diritto del contribuente), come modificato dal D.Lgs n. 156/2015 e dal D.Lgs. n. 219/2023 e disciplina il diritto di interpello in relazione ai tributi di competenza del Comune di Gargallo (IMU, TARI, addizionale comunale, canoni e altre entrate tributarie locali).
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere al contribuente quale sia la posizione del Comune in merito a disposizioni della fiscalità locale e costituisce attuazione dei principi di collaborazione, buona fede, certezza del diritto e proporzionalità sanciti dallo Statuto del contribuente.

Articolo 18 – Ambito di applicazione e definizione

1. Per interpello si intende l'istanza con la quale il contribuente chiede al Comune di conoscere l'interpretazione, l'applicazione o il corretto trattamento tributario di una specifica fattispecie concreta, in presenza di obiettive condizioni di incertezza.
2. Rientrano nel presente regolamento le istanze relative a tutti i tributi ed entrate di natura tributaria per i quali il Comune è Ente impositore.

Articolo 19 – Tipologie di interpello

1. In conformità all'articolo 11 della Legge n. 212/2000 il Comune riconosce le seguenti tipologie di interpello:
 - A) Ordinario / Qualificatorio, volto a ottenere chiarimenti sull'interpretazione di norme tributarie con riguardo a casi concreti e personali
 - B) Probatorio, volto a verificare la sussistenza di condizioni, requisiti, fatti o circostanze cui la legge ricollega benefici o regimi particolari
 - C) Antiabuso: attiene all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10 bis Legge n. 212/2000
 - D) Disapplicativo, volto a chiedere la disapplicazione di norme tributarie che prevedono limitazioni alla deducibilità di componenti negativi, alla detraibilità di crediti ovvero altre limitazioni in presenza di determinate condizioni
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell'istanza medesima.
4. Per quanto compatibili con la natura dei tributi locali, le disposizioni statali in merito di interpello trovano applicazione in via analogica.

Articolo 20 – Soggetti legittimati

1. Possono presentare istanza di interpello:
 - a) persone fisiche, residenti o non residenti, in qualità di contribuenti o sostituti d'imposta;
 - b) persone giuridiche e gli enti di ogni tipo, ivi comprese società, associazioni e altri enti privati \ pubblici, in relazione ai tributi dovuti al Comune;
 - c) i soggetti che, pur non essendo direttamente obbligati al pagamento, siano comunque interessati all'applicazione della norma (es: responsabili di imposta, rappresentanti, ecc).

Articolo 21 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze

1. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.
2. L'istanza deve espressamente contenere almeno:
 - a) I dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) L'indicazione del tipo di interpello presentato;
 - c) L'indicazione del tipo di tributo e del periodo di imposta a cui si riferisce
 - d) La descrizione completa e veritiera del caso concreto e personale
 - e) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - f) La soluzione interpretativa proposta;
 - g) L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - h) La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo su modello predisposto dall'Ente, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

4. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), c), e), f), d), g), i) e h) del comma 2, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere a) e/o d) (dati identificativi istante ovvero circostanza e specifica descrizione della fattispecie) la stessa è inammissibile.

Articolo 22 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 21 sono inammissibili se:
 - a) Sono prive dei requisiti di cui all'articolo 21 c. 2 lettere a) e/o d)
 - b) Non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 21
 - c) Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) Hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) Vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) Il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 21, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 - g) Avente ad oggetto questioni generiche, ipotetiche o non riferite a un caso concreto personale
 - h) Mancata corresponsione del contributo di cui all'articolo 23 ove dovuto
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sotto indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 23 – Contributo per la presentazione di taluni istanze.

1. In attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n.219/2023, il Comune può prevedere, con deliberazione di Giunta o Consiglio, il versamento di un contributo per la presentazione di particolari categorie di istanze, graduate in funzione:
 - a) Della tipologia di contribuente
 - b) Volume d'affari \ ricavi
 - c) Complessità della questione sottoposta
2. L'eventuale obbligo del contributo, le relative misure e modalità di versamento sono definite con separato atto dell'Ente in coerenza con i parametri individuati dal Mef per il sistema statale.
3. La mancata corresponsione del contributo, ove previsto, comporta l'inammissibilità dell'istanza, comunicata al richiedente.
4. L'applicazione del presente articolo è sospesa. Fino all'adozione del regolamento Mef o di atto comunale il contributo non è dovuto.

Articolo 24 – Procedura ed effetti

1. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata oltre che sottoscritta dal Responsabile del tributo, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Il termine è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente (c.d. silenzio assenso).
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Per quanto riguarda il contribuente l'interpello non ha alcune valenza in termini di obblighi ovvero egli è libero di adeguarsi a quanto in esso scritto ovvero di procedere comunque con la soluzione suggerita di cui

invece l'Amministrazione ha negato la legittimità, comportamento che ovviamente esporrà il contribuente ad un probabile accertamento da parte dell'Ente.

6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
9. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata ed il contribuente deve provvedere entro i 30 giorni successivi. In tal caso il termine si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
10. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data in caso di evoluzione interpretativa della normativa o di diverso indirizzo giurisprudenziale. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti previsti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, tale comportamento esporrà ovviamente il contribuente ad un probabile accertamento da parte dell'Ente.
11. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.

TITOLO II - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 25 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D. Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157 e dal D.Lgs. n. 87/2024.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D. Lgs. 472/1997.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 L. 160/2019 e s.m.i., anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente

Fattispecie	Termine per ravvedersi	Rapporto su sanzione base indicato in legge	Sanzione effettiva prima (base 30%) FINO 31/08/2024	Sanzione effettiva dopo (base 25%) DA 01/09/2024
Ravvedimento "sprint"	Entro 14 giorni	1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo	$30\% \times 1/15 \times \text{gg} \approx 2\% \text{ per } 15 \text{ gg max}$	$25\% \times 1/15 \times \text{gg} \approx 1,67\% \text{ per } 15 \text{ gg max}$
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30° giorno	1/10 del minimo	3%	2,5%
Ravvedimento entro 90 giorni	Entro 90 giorni dalla scadenza	1/9 del minimo	3,33%	2,78% circa
Ravvedimento entro 1 anno	Entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro 1 anno dalla scadenza	1/8 del minimo	3,75%	3,125%
Ravvedimento entro 2 anni	Entro 2 anni dalla scadenza	1/7 del minimo	4,28% circa	3,57% circa
Ravvedimento oltre 2 anni	Oltre 2 anni ma prima di constatazione/contestazione	1/6 del minimo	5%	4,17%
Ravvedimento dopo constatazione	Dopo PVC ma prima di atto di accertamento	1/5 del minimo	6%	5%

- Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.
- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D. Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 26 – Ravvedimento operoso parziale

- Con il presente articolo, nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D. Lgs. 446/1997, sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13bis, comma 1 D. Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.
- Con il ravvedimento operoso parziale, il contribuente può accedere a tale istituto anche in caso di versamento parziale, purché il pagamento complessivo venga effettuato nei tempi prescritti dalla legge.
- Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponderà a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi saranno dovuti per l'intero periodo di ritardo.

4. Diversamente, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
5. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

TITOLO III - AVVISO BONARIO

Articolo 27 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

1. Nel caso il Funzionario Responsabile, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, inviti il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, al contribuente viene accordata la possibilità – ove proceda all'accettazione del provvedimento bonario di contestazione trasmesso dal Comune, versando entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso la maggiore imposta dovuta ed i relativi accessori, con rinuncia a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto – di ottenere la riduzione ad 1/3 della sanzione per omesso/parziale/tardivo pagamento che sarebbe stata applicabile in caso di emissione di avviso di accertamento.
2. Nell'avviso bonario sono indicati, almeno:
 - a) i dati identificativi del contribuente e, se del caso, del coobbligato o del responsabile d'imposta;
 - b) il tributo e i periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono;
 - c) i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche delle rettifiche proposte;
 - d) gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ridotte per effetto della definizione bonaria;
 - e) il termine entro il quale effettuare il pagamento in unica soluzione o presentare richiesta di rateizzazione;
 - f) le modalità di pagamento (es. F24, PagoPA, ecc.).
3. Il contribuente che provvede al pagamento integrale delle somme indicate nell'avviso bonario entro il termine ivi fissato definisce in via bonaria la propria posizione per le annualità e i tributi oggetto dell'atto; in tal caso non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento per le stesse violazioni.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate, in caso di definizione tramite avviso bonario, nella misura ridotta pari a 1/3 del minimo edittale previsto per la specifica violazione, in coerenza con i criteri di attenuazione sanciti dal D.lgs. 472/1997 e con l'istituto dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione ex D.lgs. 218/1997.
5. Il contribuente può chiedere, con istanza da presentare entro il medesimo termine fissato nell'avviso bonario, di essere ammesso alla rateizzazione delle somme dovute, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale.
6. La ricezione dell'avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e dei principi di cui al D.lgs. 218/1997, purché prima della notifica dell'avviso di accertamento e nel termine indicato nell'avviso stesso.
7. L'adesione al contenuto dell'avviso bonario mediante pagamento integrale o mediante puntuale adempimento del piano di rateizzazione comporta rinuncia a contestare gli elementi oggetto di definizione e preclude la possibilità di attivare, per le medesime annualità e per i medesimi presupposti impositivi, ulteriori strumenti deflattivi (accertamento con adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale), salvo errori materiali o evidente duplicazione d'imposta.
8. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio, in presenza di motivi di urgenza o di pericolo per la riscossione, di procedere direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento senza previo avviso bonario, dandone motivazione nell'atto.

TITOLO IV – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Articolo 28 – Contraddittorio

1. A decorrere dal 1 luglio 2020 sulla base della disposizione dettata dal D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 nelle fattispecie in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate, l'Ufficio Tributi, prima di emettere un avviso di accertamento, è tenuto a notificare un invito a comparire nei confronti del contribuente o dei suoi rappresentanti, per dare avvio al procedimento di definizione preventiva dell'accertamento. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023 e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, tutti gli atti

autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Il contraddittorio preventivo non si applica nei casi in cui l'attività di verifica sia stata effettuata in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque consegnato in copia a questi ultimi.
3. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica preventiva, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dall'Ufficio, termine entro il quale l'avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
4. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma precedente e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
5. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma precedente tutti gli avvisi di accertamento sostanzialmente automatizzati che presuppongano di fatto un'attività di liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, in assenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
6. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio anche tutti gli avvisi di accertamento emessi per contestare un'omessa presentazione di una dichiarazione, ove il recupero dell'imposta dovuta sia comunque basato su dati catastali definitivi, ovvero su banche dati fornite da altri Enti Pubblici, ovvero ancora su dichiarazioni presentate da precedenti soggetti passivi in relazione agli stessi immobili oggetto di accertamento, ove tali dati possano ritenersi preventivamente conosciuti da parte del soggetto accertato.
7. Allo stesso modo, sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo versamento, anche ove gli stessi costituiscano atti di recupero della maggiore sanzione dovuta, a fronte del mancato riconoscimento dei termini per l'esecuzione di un ravvedimento operoso.
8. Si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca;
 - d) il fermo amministrativo;
 - e) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - f) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - g) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - j) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - k) il rigetto delle istanze di autotutela;
 - l) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva;
 - m) ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
9. Per gli atti di cui ai commi precedenti esclusi dall'obbligo di invito al contraddittorio rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.

10. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 8, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
11. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
12. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.
13. Al di fuori dei casi di urgenza o di pericolo per la riscossione, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito da parte dell'Ufficio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento solo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente possa dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
14. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
15. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
16. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
17. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
18. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
19. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
20. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
21. La notifica dello schema di atto preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.
22. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 14. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
23. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

TITOLO V - ACQUIESCENZA

Articolo 29 – Ambito di applicazione

1. L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate relativamente alla omessa / infedele denuncia, sempre che il contribuente:
 - rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento
 - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione

- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

TITOLO VI - AUTOTUTELA

Articolo 30 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Il Comune esercita il potere di autotutela in materia di tributi locali nel rispetto degli artt. 10 quater e 10 quinquies della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), come introdotti dal D.Lgs. n. 219/2023 e dei principi generali dell'ordinamento.
2. L'autotutela si distingue in obbligatoria e facoltativa.
3. Ai sensi dell'articolo 10 quater nell'ambito del potere di autotutela, il Comune procede obbligatoriamente, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, all'annullamento, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, di un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, ricadono in uno dei casi di manifesta illegittimità o errore come di seguito indicato:
 - errore di persone
 - evidente errore di calcolo
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo
 - errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
 - mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
 - errore sull'individuazione del tributo
4. L'obbligo di cui al comma 3 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
5. In tutte le ipotesi diverse da cui al comma 3, il contribuente può presentare istanza di autotutela facoltativa per chiedere la revisione di atti impositivi o sanzionatori che ritiene illegittimi o infondati, allegando la documentazione a sostegno.
6. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.
7. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.
8. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
9. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.
3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Articolo 32 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.
2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo

ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Articolo 33 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi sopra indicati, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
 - vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Articolo 34 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 35 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 36 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
 - f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

Articolo 37 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 38 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Gargallo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di:
 - semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
 - favorire la collaborazione tra Comune e contribuente
 - evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Articolo 39 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. L'accertamento con adesione si coordina con gli altri strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal Comune (ravvedimento operoso, avviso bonario, contraddittorio preventivo, conciliazione giudiziale, ecc)
7. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 40 - Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Responsabile del Servizio competente.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio che emana l'atto prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, prima o dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Articolo 41 – Rapporti con il contraddittorio preventivo

1. Nei casi in cui l'atto impositivo sia preceduto da schema di atto ai sensi del contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000 e regolamento comunale), l'accertamento con adesione tiene conto delle risultanze del contraddittorio già svolto.
2. Successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto da contraddittorio preventivo, ai fini dell'adesione il Comune non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti nel corso del contraddittorio, salvo sopravvenienze o nuovi elementi documentati dal contribuente.

Articolo 42 – Svolgimento del contraddittorio

1. Nel corso dell'incontro (o degli incontri) di adesione, l'Ufficio e il contribuente esaminano congiuntamente i presupposti di fatto e le questioni giuridiche rilevanti, potendo rideterminare:
 - a) la base imponibile;
 - b) l'ammontare del tributo dovuto;
 - c) gli interessi e le sanzioni.
2. Il contribuente può farsi assistere da un professionista abilitato o da un proprio rappresentante munito di procura.

Articolo 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per posta elettronica certificata o notificata dal messo comunale.

La lettera-invito dovrà contenere:

 - i dati identificativi del contribuente
 - l'indicazione dei tributi interessati
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo e le modalità (anche telematiche) dell'incontro per definire l'accertamento con adesione nonché il termine entro cui il contribuente può chiedere un rinvio o presentare memorie e/o documenti;
 - l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

3. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
4. In tale occasione si redige apposito verbale di definizione della posizione.
5. Nel caso di emissione del relativo atto di accertamento, sullo stesso verranno applicare le sanzioni agevolative di omessa \ infedele denuncia previste dalla normativa vigente fissate in 1\6 anziché 1\3 come previsto in caso di contestazione "diretta".
6. Si precisa che tale convocazione non è prevista in caso di:
 - emissione di atti non modificabili come ad esempio gli avvisi di pura liquidazione dell'imposta (cioè quando si tratta di omesso o parziale versamento)
 - emissione di atti di importi inferiori ad € 500,00 in quanto non economicamente conveniente la gestione tramite un concordato preventivo.
7. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. In caso di mancato riscontro si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia le quali sono escluse dalla riduzione in caso di successiva definizione della posizione a mezzo di accertamento con adesione.
8. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
9. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.
10. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la possibilità di agire di sua iniziativa secondo quanto previsto dal successivo articolo qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
11. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.
12. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.
13. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
14. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina l'automatica riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
15. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Articolo 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- A) Prima dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento
1. Il contribuente che, consapevole di non essere in regola con i versamenti e prima della ricezione da parte del Comune dell'avviso di accertamento di un'annualità d'imposta, voglia sanare la propria posizione debitoria può fare richiesta all'Ente stesso per la definizione di eventuali importi dovuti.
2. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare all'utente gli importi dovuti a titolo di imposta \ taxa oltre ad eventuali sanzioni ed interessi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Funzionario Responsabile può, se la situazione debitoria del contribuente non è chiara, convocare lo stesso per la definizione della posizione.
4. Di tale incontro verrà redatto apposito verbale firmato da entrambe le parti.
5. Se la regolarizzazione è effettuata entro un anno dalla scadenza prevista per legge per il versamento, tale versamento sarà considerato in ravvedimento; oltre l'anno si procederà con l'emissione di apposito atto di accertamento dell'imposta nel quale si applicheranno gli interessi previsti oltre alle sanzioni ma con delle

percentuali sanzionatorie agevolative stante la volontà del contribuente di sanare la propria posizione. Tali sanzioni saranno pari al:

- ☆ 6% oltre il primo anno ed entro il secondo anno
- ☆ 10% oltre il secondo anno ed entro il terzo anno
- ☆ 20% oltre il terzo anno ed entro il quarto anno

B) Dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado sotto forma di ricorso, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.
2. L'istanza del contribuente deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado sotto forma di ricorso; l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria di Primo Grado, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
5. Se il contribuente provvede entro il termine per la proposizione del ricorso a pagare le somme dovute con la sanzione applicata nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione intervenendo acquiescenza.
6. Successivamente alla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. o notifica del messo comunale. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
10. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 45- Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento.
2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intera somma dovuta.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere il pagamento rateale con le modalità previste dal regolamento vigente in materia di rateizzazione.
5. In caso di pagamento rateale la definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, della prima rata. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. In caso di accertata irregolarità nel pagamento delle rate si applica quanto previsto nel regolamento vigente in materia di rateizzazione e si procederà con tutte le fasi successive previste dalla normativa per il recupero delle somme non riscosse.
7. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere.
8. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.
9. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
11. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo il contribuente può procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo di 90 giorni previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
12. Resta salva la possibilità per il contribuente di proporre ricorso, contro l'avviso di accertamento originario sotto forma di ricorso con istanza di reclamo ed eventuale proposta di mediazione come previsto dalla normativa vigente in materia e più sotto regolamentato.

Articolo 46 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione senza bisogno di ulteriori atti.

Articolo 47 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. Le sanzioni applicate per la mancata od incompleta risposta alle richieste di chiarimenti, inviti ad esibire o trasmettere atti, documenti e/o questionari nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento sono escluse dalla riduzione in caso di definizione agevolata con accertamento con adesione.
3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

TITOLO VIII - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 48 – Ambito di applicazione

1. In presenza di ricorso e per tutta la durata del giudizio possono formare oggetto di conciliazione giudiziale tutte le controversie tributarie purché si trovino in pendenza di giudizio al momento dell'accordo ai sensi

dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.. Sono comprese anche le cause tributarie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.

2. Ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
3. La conciliazione giudiziale si distingue in conciliazione:
 - § fuori udienza se le parti raggiungono un accordo in pendenza di giudizio e presentano istanza congiunta sottoscritta alla commissione tributaria
 - § in udienza se l'istanza viene proposta entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione da una delle parti oppure da parte della commissione in sede di udienza se la stessa ravvisa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità

Articolo 49 - Procedimento e modalità di perfezionamento

1. La Conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale e la sottoscrizione dell'accordo stesso nel quale devono essere indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
2. Tale atto costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute al Comune e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
3. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del:
 - 40% del minimo previsto dalla Legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio
 - del 50% nel corso del secondo grado
 - 60% nel corso del terzo grado (Cassazione).
5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.
6. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso che potranno essere versate oltre che in un'unica soluzione anche in forma rateale in base a quanto previsto nell'apposito regolamento di rateizzazione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
8. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere.
9. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

TITOLO IX – DEFINIZIONI AGEVOLATE STRAORDINARIE

Articolo 50 – Definizioni agevolate straordinarie

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può dare attuazione, mediante appositi provvedimenti regolamentari e deliberativi, alle disposizioni nazionali che prevedono strumenti di definizione agevolata delle entrate locali che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente, accompagnati da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, come previsto dai commi 102-110 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025 e al fine di incrementare la riscossione in particolare con riferimento ai crediti di difficile esigibilità.
2. Le eventuali misure di definizione agevolata di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e temporaneo e non costituiscono modalità ordinarie di gestione delle entrate.
3. Con separato regolamento di dettaglio, approvato nel rispetto dei termini e delle condizioni fissati dalla normativa statale di riferimento, il Comune individua di volta in volta:
 - a) l'ambito oggettivo della definizione (tipologie di entrate, annualità interessate, importi minimi e massimi);
 - b) le componenti del debito che possono essere escluse o ridotte (sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive), fermo restando l'integrale pagamento della quota capitale del tributo o dell'entrata;

- c) le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di adesione da parte del debitore; il termine di adesione non può essere inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale;
 - d) i criteri e le modalità di pagamento, anche rateale;
 - e) gli effetti della definizione sui procedimenti di riscossione in corso e sugli eventuali giudizi pendenti.
4. Le deliberazioni e i regolamenti comunali che disciplinano le singole definizioni agevolate devono:
- a) garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni di entrata;
 - b) essere adottati previo parere dell'organo di revisione dell'Ente;
 - c) recepire integralmente i limiti, le condizioni e le esclusioni stabiliti dalla normativa nazionale.
5. La definizione agevolata costituisce strumento deflattivo del contenzioso e di gestione straordinaria delle entrate, coordinandosi con gli altri istituti previsti dal presente regolamento (ravvedimento operoso, avviso bonario, accertamento con adesione, contraddittorio preventivo, conciliazione giudiziale ecc.), senza derogarvi se non nei limiti espressamente stabiliti dalle norme nazionali che introducono la specifica misura agevolativa

TITOLO X – CESSIONE DEI CREDITI

Articolo 51 – Cessione dei crediti.

1. Al fine di consentire all'Ente di avvalersi di ulteriori strumenti che favoriscono il recupero del credito in maniera più rapida e efficiente, garantendo al contempo una maggior liquidità e il perseguimento di obiettivi di equità fiscale, lo stesso può ricorrere alla cessione pro-soluto dei propri crediti considerati di dubbia o difficile esigibilità, ad esclusione dei crediti aventi natura contributiva.
2. La cessione può avvenire solo dopo aver esperito le ordinarie procedure di riscossione previste dalla vigente normativa.
3. In deroga a quanto previsto al punto 2, la cessione del credito può avvenire prima di aver completato le ordinarie procedure di riscossione nei casi di particolare urgenza o di "fondato timore" di perdere la garanzia del credito. La deroga vale inoltre per tutte quelle fattispecie per le quali, sulla base del principio di economicità, la cessione risulti essere più vantaggiosa del tentativo di recupero del credito (es. debitori irreperibili, importi da recuperare inferiori a € 1.000,00, non risultino a carico del debitore beni aggredibili, ecc.).
4. Tale soluzione è valutabile anche per somme già affidate al concessionario nazionale e per le quali è oggi possibile avvalersi della riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi.
5. I crediti oggetto di cessione vengono individuati mediante provvedimento del Responsabile del servizio e sono oggetto di una relazione che illustra i motivi per i quali è stata valutata più opportuna la cessione del credito.
6. L'individuazione del cessionario verrà effettuata, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge quali comprovata affidabilità e abilitato all'esercizio dell'attività di recupero crediti da almeno 1 (uno) anno, e sulla base del miglior rapporto tra servizio erogato e condizioni economiche offerte.
7. La cessione si intende pro-soluto, sollevando l'Ente da qualsiasi rischio per effetto del mancato recupero del credito.
8. I requisiti affinché possa concretizzarsi la cessione del credito sono:
 - deve trattarsi di somme pecuniarie;
 - deve essere stato individuato il debitore, l'oggetto della prestazione, l'importo dovuto e la scadenza del pagamento;
 - le somme devono essere certe, liquide ed esigibili;
 - la titolarità della riscossione sia affidata all'Ente stesso.
9. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio Ragioneria provvederà a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente, nonché il prezzo medio delle stesse."

TITOLO XI – ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

Articolo 52 - Domiciliazione bancaria

1. Come previsto dal D.L. n. 34/2020 e s.m.i. il Comune può, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali applicabile a condizione

- che il soggetto passivo del tributo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale da presentare all'Ente.
2. L'Ente può definire anche un importo massimo sul quale applicare la riduzione oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.
 3. Tale disposizione non si applica alle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari.
 4. Anche i contribuenti che diano autorizzazione all'addebito diretto rimangono responsabili del versamento del tributo alle scadenze previste in caso l'addebito diretto in conto non vada a buon fine per qualsiasi motivazione

Articolo 53 – Baratto amministrativo

1. Come previsto dall'articolo 24 della legge 11 novembre 2014, n.164 in combinato disposto con l'articolo 190 del decreto legislativo n. 50/2016 il Comune può, con propria deliberazione, disciplinare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi di riqualificazione del territorio, da parte dei cittadini e Associazioni.
2. L'obiettivo è stimolare e sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini alla cura e alla valorizzazione dei beni pubblici, per mezzo del cosiddetto "baratto amministrativo" quale strumento di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale con il mondo privato per l'attuazione, in via suppletiva, di alcuni interventi di generale competenza del Comune.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Articolo 55 – Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 56 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Allegato 1 - (spazio protocollo)

Al Comune di Gargallo
Ufficio Tributi
tributi@comune.gargallo.no.it
tributi@pec.comune.gargallo.no.it

OGGETTO: TRIBUTO _____ ANNO 20__ - Richiesta di regolarizzazione versamento

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ - tel _____
mail _____ pec _____

Comunica

di aver effettuato i seguenti versamenti relativamente all'oggetto:

acconto: _____

saldo: _____

che l'imposta dovuta ammonta a € _____

che, pertanto, risulta indebitamente versata la somma di € _____

per le seguenti motivazioni: _____

A seguito dei controlli da parte Vostra e in caso di accoglimento dell'istanza

CHIEDE

☐ di avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l'importo dovuto a titolo di TRIBUTO _____ in occasione del primo versamento successivo all'accoglimento dell'istanza

☐ di versare quanto dovuto a titolo di rimborso sul conto corrente bancario, intestato a:

IBAN: _____

Allego alla presente copia dei modelli di pagamento oggetto di istanza.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa

Data _____ FIRMA _____

Spazio riservato al Comune

Data registrazione modulo _____ Firma incaricato _____

Allegato 2 - (spazio protocollo)

Al Comune di Gargallo
Ufficio Tributi
tributi@comune.gargallo.no.it
tributi@pec.comune.gargallo.no.it

OGGETTO: TRIBUTO _____ ANNO 20__ - Comunicazione accollo NON liberatorio ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 124/2019.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. ____
Codice Fiscale _____ - tel _____
mail _____ pec _____

Comunica

di accollarsi, senza che ciò comporti liberazione del debitore originario, le somme dovute dal Sig.

_____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. ____
Codice Fiscale _____ - tel _____
mail _____ pec _____

per le seguenti motivazioni: _____

TRIBUTO	ANNO	IMPORTO

☐ a mezzo di versamento diretto

☐ a mezzo di compensazione con i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili vantati

TRIBUTO	ANNO	IMPORTO

Allego eventuale documentazione di dettaglio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa

Data _____ FIRMA accollante _____
FIRMA accollato _____

Spazio riservato al Comune

Data registrazione modulo _____ Firma incaricato _____

Allegato 3 - (spazio protocollo)

Al Comune di Gargallo
Ufficio Tributi
tributi@comune.gargallo.no.it
tributi@pec.comune.gargallo.no.it

OGGETTO: Istanza di interpello

- ☐ Ordinatorio \ Qualificatorio
- ☐ Probatorio
- ☐ Anti - abuso
- ☐ disapplicativo

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ - tel _____
mail _____ pec _____
norma specifica di cui si chiede l'interpretazione:

espone il seguente caso concreto e personale:

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Allego eventuale documentazione di dettaglio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa

Data _____ FIRMA _____

Spazio riservato al Comune

Data registrazione modulo _____ Firma incaricato _____